



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

Statuto

Art. 1

(Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate)

1. L'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, di seguito denominata legge istitutiva, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore competente in materia di entrate.
2. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell'esercizio della propria autonomia.
3. L'attività dell'Agenzia si uniforma ai principi generali e alle norme in materia di entrate previste nello Statuto Speciale della Sardegna e nelle norme di attuazione, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e quelle vigenti in materia di procedimento amministrativo e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
4. L'Agenzia ha sede in Cagliari.

Art. 2

(Fini istituzionali)

1. L'Agenzia è l'organo tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali e fiscalità.
2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e compiti ad essa attribuiti in materia di entrate tributarie e adotta tutte le iniziative utili per ottenere il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali; a tal fine può concordare forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con altri soggetti istituzionali che operano nei settori delle entrate, dei tributi e della fiscalità, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i controlli sull'evasione e le valutazioni sull'efficienza e sui risultati della gestione.
4. L'Agenzia garantisce e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, certezza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, dei principi e delle norme, in quanto applicabili, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 3

(Attribuzioni)

L'Agenzia, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme dello Statuto in materia di compartecipazione al gettito fiscale dello Stato;
- b) ricerche, monitoraggio ed elaborazioni statistiche sui flussi di entrata e sugli effetti economici delle imposte, a supporto delle politiche regionali in materia finanziaria e di bilancio;
- c) predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari ed operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) riscossione e gestione dei tributi regionali;
- e) adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla gestione del recupero dei crediti;
- f) vigilanza e controllo sulle tasse e sulle concessioni regionali;
- g) informazione all'utenza in materia di fiscalità regionale;
- h) collaborazioni, studi e consulenze all'Amministrazione regionale in materia di tributi e problematiche fiscali.

Art. 4 (Organi)

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2. Gli organi sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale e durano in carica cinque anni.

Art. 5 (Direttore Generale)

- 1. Il Direttore dell'Agenzia è nominato tra gli esperti in materia di tributi e finanza regionale con le modalità e i criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 1 della legge istitutiva.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato e ha carattere pieno ed esclusivo. Il contratto è stipulato dal Direttore Generale dell'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 3. Il compenso del Direttore è pari a quello di un direttore generale dell'Amministrazione regionale integrato da un'indennità mensile commisurata alla specifica qualificazione professionale. Detta indennità è determinata in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e sulla base delle valutazioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Art. 6 (Revoca o decadenza del Direttore Generale)

- 1. Il Direttore generale può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate nei seguenti casi: gravi o reiterate inadempienze, violazioni di legge, dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi politici, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, presentazione di bilanci con gravi e ripetuti disavanzi.
- 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è accertata la decadenza dall'incarico del Direttore Generale.
- 3. Nei casi di vacanza, revoca o decadenza del Direttore generale, il sostituto temporaneo resta in carica sino all'espletamento delle procedure concorsuali previste dal comma 4 dell'articolo 1 della legge istitutiva e, comunque, decade dalle funzioni trascorsi sei mesi dalla vacanza.
- 4. Nei casi di gravi irregolarità, violazioni di legge o di impossibilità di funzionamento dell'Agenzia l'Assessore competente in materia di entrate esercita il potere sostitutivo e può proporre alla Giunta la nomina di un commissario straordinario.
- 5. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale e dura in carica il tempo necessario per l'espletamento della procedura concorsuale prevista dalla legge istitutiva per la scelta del Direttore generale dell'Agenzia.

Art. 7 (Attribuzioni del Direttore Generale)

- 1. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il Direttore generale svolge tutti i compiti espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dagli indirizzi politici e, in particolare:
 - a) predispone i regolamenti, gli atti generali di organizzazione, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio;
 - b) determina, le scelte strategiche aziendali in conformità alle direttive impartite dall'organo politico;
 - c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere gli obiettivi assegnati dall'Assessore competente in materia di entrate e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
 - d) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - e) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità, nonché con il sistema delle autonomie locali;
 - f) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti dell'Assessorato competente in materia di entrate;
 - g) stipula contratti e convenzioni;
 - h) determina le dotazioni organiche;
 - i) nomina il suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento temporaneo tra i dipendenti esperti in materia di contabilità e tributi in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale;
 - j) svolge le funzioni non disciplinate dal presente articolo attribuite ai dirigenti dagli articoli 23 e 24 della L.R. n. 31/98, per quanto applicabili.

Art. 8

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta.
2. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
3. I compensi sono quelli stabiliti per i componenti dei collegi dei revisori dalla L.R. 23.8.1995, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
4. Ai membri del collegio si applicano, per quanto compatibili con il presente statuto, le disposizioni del codice civile sui collegi sindacali di cui all'articolo 2399 e seguenti del codice civile.

Art. 9

(Revoca e decadenza del collegio dei revisori)

1. I componenti del Collegio dei revisori possono essere revocati per giusta causa, con la procedura dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto,

Art. 10

(Attribuzioni del Collegio dei revisori)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il Collegio dei revisori vigila sull'attività dell'Agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità. I revisori possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
2. In particolare Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
 - c) esamina il bilancio preventivo, il budget e controlla il bilancio consuntivo;
 - d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 - e) redige le relazioni di propria competenza;
 - f) può chiedere al direttore generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni;
 - g) riferisce tempestivamente all'Assessore competente in materia di entrate nel caso in cui riscontri gravi irregolarità nella gestione;
 - h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti, con i criteri e modalità previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, per quanto applicabili.
3. Gli atti contabili e di gestione dell'Agenzia sono trasmessi al Collegio dei revisori entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni ed ha la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti, nonché acquisire tutta la documentazione d'ufficio.
4. Il Collegio dei revisori riferisce periodicamente sui risultati dell'attività di controllo all'Assessore competente in materia di entrate e trasmette una relazione semestrale sugli stessi risultati che evidenzia l'andamento della gestione economico finanziaria, e le eventuali criticità e le proposte migliorative, nonché segnala i contenuti più rilevanti della gestione contabile e finanziaria e le eventuali proposte per migliorare detta gestione.

Art. 11

(Funzionamento del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Direttore dell'Agenzia e dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 12

(Indirizzo vigilanza e controllo)

1. L'Assessore competente in materia di entrate esercita i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia, in particolare, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente statuto, può:
 - a) assegnare obiettivi e direttive in conformità agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e ai provvedimenti in materia di entrate tributarie e fiscalità;
 - b) verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici, a tal fine, può richiedere l'acquisizione di atti e disporre ispezioni.
2. L'Assessore competente in materia di entrate esercita il controllo di legittimità e di conformità agli indirizzi della Giunta e dello stesso Assessore e alle disposizioni in materia di organizzazione e di entrate sui seguenti atti:
 1. i programmi annuali e pluriennali di attività;
 2. il preventivo finanziario e le sue variazioni;
 3. il bilancio d'esercizio;
 4. i regolamenti per l'organizzazione dei servizi agli utenti e per contrastare l'evasione fiscale;
 5. i regolamenti che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia;
 6. gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. l'acquisizione di finanziamenti di provenienza non regionale, comunque finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali;
 8. i regolamenti interni di organizzazione dei servizi e degli uffici, compresi i provvedimenti riguardanti le dotazioni organiche, il sistema dei controlli interni, la valutazione e gli incentivi alla produttività;
 9. i provvedimenti di spesa che superano l'importo di euro 500.000,00.
3. Il controllo sugli atti di cui al punto 8 è esercitato dall'Assessore competente in materia di entrate d'intesa con l'Assessore competente in materia di personale e organizzazione.
 4. Il controllo successivo può essere esercitato dagli organi competenti su tutti i provvedimenti che riguardano la materia dei tributi, l'evasione fiscale, l'organizzazione, le convenzioni e i contratti con soggetti terzi pubblici o privati e sugli altri provvedimenti per i quali le direttive politiche prevedano l'espressa approvazione.
 5. L'Assessore competente in materia di entrate riferisce annualmente alla Giunta regionale sui risultati delle verifiche finanziarie contestualmente alla presentazione della proposta di bilancio regionale.

Art. 13 (Procedura di controllo)

1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, all'Assessore competente in materia di entrate e per quelle relative al punto 8, comma 2, anche all'Assessore competente in materia di personale.
2. L'Assessore competente in materia di entrate decreta l'approvazione o l'annullamento delle deliberazioni soggette a controllo, entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti si intendono approvati.
4. Prima della scadenza del termine possono essere richiesti motivatamente elementi giustificativi o la revisione del provvedimento in esame. In questo caso i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento degli elementi integrativi o del nuovo provvedimento.
5. In caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine, l'Assessore può motivatamente esercitare il potere sostitutivo, e nominare un sostituto.

Art. 14 (Controlli)

1. Il sistema dei controlli è finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa, della conformità delle attività agli indirizzi dati e agli obiettivi perseguiti, nonché all'ottimizzazione dei risultati.
2. Il regolamento interno di amministrazione struttura il sistema dei controlli sulla base dei principi generali previsti dalla L.R. n. 31/98, dal decreto legislativo n. 286/1999 e dagli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore competente in materia di entrate.
3. La Giunta regionale valuta annualmente il perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia sulla base delle direttive impartite.

Art. 15 (Organizzazione degli uffici)

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente statuto, l'Agenzia disciplina, con proprio regolamento, l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, nonché la programmazione del fabbisogno organico, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 16 (Procedure di selezione del personale)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Al reclutamento del personale si provvede con procedure pubbliche che garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'oggettività al fine dell'individuazione delle professionalità più valide, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.

Art. 17

(Personale e relazioni sindacali)

1. I dirigenti e il personale dell'Agenzia sono inseriti, rispettivamente, nel comparto contrattuale dei dirigenti e del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad essi si applicano le disposizioni previste dalla L.R. n. 31/1998.
2. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati cui sono collegati compensi incentivanti

Art. 18

(Documenti contabili dell'Agenzia)

1. I documenti contabili dell'Agenzia sono redatti in conformità ai principi e alle norme della legge di contabilità regionale e secondo gli schemi tipici dei bilanci degli enti regionali.

Art. 19

(Risorse)

1. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia sono quelle assegnate dalla legge istitutiva e dai trasferimenti stabiliti con leggi regionali per gli anni successivi, come previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge istitutiva.

Art. 20

(Modifiche allo statuto)

1. Le modifiche e le integrazioni al presente statuto sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 7, della legge istitutiva.

Art. 21

(Norme transitorie e finali)

1. Al fine di facilitare l'avvio delle attività, il direttore dell'Agenzia, può sottoscrivere contratti di collaborazione per un periodo massimo di 1 anno con professionisti esperti in materia di organizzazione di finanze, tributi e contabilità.
2. Entro tre mesi dalla nomina il Direttore dell'Agenzia provvede a definire l'organizzazione delle strutture, la dotazione organica definitiva e a bandire i concorsi per le selezioni del personale.